GCERTI ITALY Assessment & Certification S.r.l. S.B.

R-ISP - REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE

rif. norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 · RT-07 rev. 04

Codice documento	R-ISP		
Revisione	8		
Data	1 settembre 2026		
Natura	Documento contrattuale e pubblico — regolamento dell'attività di ispezione		
Tipo di organismo	Organismo di Ispezione di tipo A — UNI CEI EN ISO/IEC 17020		
Sostituisce	la Rv. 7 del 11/07/2026		
Redazione	C. Volpe	Firma	Corrado Volpe
Approvazione	M. Gallo	Firma	

Storico delle revisioni

Rv.	Data	Descrizione della modifica	Capitoli	Approv.	Redaz.
0	18/07/2022	Prima emissione	—	M. Gallo	S. Calabrese
1	14/07/2023	Rilievi da esame documentale	—	M. Gallo	I. Concilio
2	01/03/2024	Variazione della ragione sociale	—	M. Gallo	C. Volpe
3	27/03/2025	Domanda, rapporto di ispezione intermedio e finale, riesame	4.2 · 5 · 6 · 7.1 · 7.2	M. Gallo	C. Volpe
4	05/05/2025	Rilievi	8	M. Gallo	C. Volpe
5	30/10/2025	Rapporto di ispezione intermedio e finale, piano di ispezione	—	M. Gallo	C. Volpe
6	30/04/2026	Eliminazione del riferimento a Industria 4.0	—	M. Gallo	C. Volpe
7	11/07/2026	Allineamento del codice in intestazione da RG-ISP a R-ISP	—	M. Gallo	C. Volpe
8	01/09/2026	Allineamento al RT-07 rev. 04: il dimensionamento passa dal fatturato dell'organizzazione all'importo complessivo dei lavori. Distinte le due attività delle Appendici. Recuperato lo strato contrattuale del RG-ISP, dismesso. Uniformata la meccanica di trattamento dei rilievi sui termini del capitolo 9.8 della PRO-20 e uniformati gli elementi contrattuali comuni, con la ricusazione dell'ispettore e la clausola di transizione che il regolamento non prevedeva. Corretto il capitolo 4.4 sulle parti interessate: sono tutelate dal Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, non da un «Comitato Tecnico» che nell'ispezione non delibera. Il rapporto finale è autorizzato dal Responsabile Tecnico, come già dice il capitolo 10.4: le due affermazioni erano in contraddizione.	tutti	M. Gallo	C. Volpe

Indice

1 - Scopo e campo di applicazione 5
1.1 - Le due attività disciplinate 5
1.2 - Natura di questo documento 5
2 - Riferimenti 5
2.1 - Regolamenti generali dell'ente di accreditamento 5
2.2 - Norme per l'accreditamento 6
2.3 - Documenti ILAC 6
2.4 - Riferimenti legislativi 6
2.5 - Norme tecniche per l'attività di ispezione 6
2.6 - Circolari 6
2.7 - Documenti interni correlati 7
3 - Termini 7
4 - Condizioni generali 7
4.1 - Presupposti per l'avvio 7
4.2 - Criteri e contenuti aggiuntivi 7
4.3 - Accesso 8
4.4 - Parti interessate 8
4.5 - Impegni di GCERTI ITALY 8
4.6 - Impegni dell'organizzazione 8
4.7 - Subappalto 9
4.8 - Riservatezza e dati personali 9
4.9 - Perdita dell'accreditamento 9
5 - Domanda di ispezione 9
6 - Accettazione dell'organizzazione 9
6.1 - Le categorie del RT-07 9
7 - Offerta, contratto e apertura della commessa 10
7.1 - Che cosa il contratto definisce 10
7.2 - Apertura della commessa e incarico 10
7.3 - Comunicazione delle verifiche 10
8 - Dimensionamento dell'attività 10
8.1 - Il criterio 10
8.2 - Esempi dalla Tabella 1 — opere edili 11
8.3 - Esempi dalla Tabella 2 — opere infrastrutturali 11
8.4 - Il minimo si può solo aumentare 11
8.5 - Ispezione e sopralluogo non sono la stessa cosa 11
9 - Processo di ispezione 12
9.1 - Pianificazione — il piano di ispezione 12
9.1.1 - Contenuto minimo del piano 12
9.1.2 - Criteri di programmazione dei sopralluoghi 12
9.1.3 - Liste di controllo 12
9.1.1 - Ricusazione dell'ispettore 12
9.2 - Esame documentale 13
9.3 - Sopralluoghi 13
9.4 - Campionamento nel tempo e nello spazio 13
9.5 - Materiali e prove di laboratorio 13
10 - Rapporti di ispezione 13
10.1 - Le tre tipologie 13
10.2 - Rapporti intermedi 14
10.3 - Rapporto finale 14
10.4 - Firma 14
10.5 - Marchio sui rapporti 14

10.6 - Modifiche ai rapporti 14
10.7 - Fase conclusiva 14
11 - Rilievi 15
11.1 - I due livelli 15
11.2 - L'esito 15
11.3 - Trattamento dei rilievi 15
12 - Verifica della progettazione 15
12.1 - Criteri della verifica 15
12.2 - Le quattro fasi 16
12.3 - Rapporto conclusivo 16
12.4 - Requisiti non appropriati 16
13 - Dispositivi, apparecchiature e riferibilità delle misure 16
13.1 - Adeguatezza 16
13.2 - Analisi delle misure e delle incertezze 16
13.3 - Tarature e prove affidate all'esterno 17
13.4 - Software 17
14 - Registrazioni 17
15 - Collaborazione con l'ente di accreditamento 17
16 - Indicatori di rischio sull'imparzialità 17
17 - Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità 18
18 - Modifiche al regolamento 18
19 - Reclami e ricorsi 18
19.1 - Reclami 18
19.2 - Ricorsi 18
20 - Uso del marchio 18
21 - Foro competente 18
22 - Variazioni legislative, normative e regolamentari 18
22.1 - Modifiche alle norme di riferimento 18
22.2 - Modifiche a questo regolamento 18
23 - Condizioni contrattuali comuni 19
23.1 - Limiti dell'attività e responsabilità 19
23.2 - Durata del contratto e facoltà di recesso 19
23.3 - Annullamento o posticipo di un sopralluogo 19
23.4 - Forza maggiore 19

1 - Scopo e campo di applicazione

Il presente regolamento descrive le regole che disciplinano il rapporto fra l'organizzazione e GCERTI ITALY Assessment & Certification S.r.l. Società Benefit, organismo di ispezione di tipo A secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e definisce responsabilità e modalità per eseguire l'attività richiesta, finalizzata al rilascio del rapporto di ispezione.
La natura del servizio esclude che GCERTI ITALY svolga attività di consulenza tecnica o audit interni verso le organizzazioni ispezionate.
GCERTI ITALY esegue le ispezioni con personale qualificato e indipendente, non coinvolto in alcun modo nelle attività di progettazione, esecuzione, realizzazione e commercializzazione delle opere oggetto di ispezione.

1.1 - Le due attività disciplinate

Il RT-07 disciplina due servizi distinti, con impianti diversi:

Elemento	Verifica della progettazione	Controllo tecnico in corso d'opera
Fonte	RT-07 Appendice 1	RT-07 Appendice 2
Oggetto	gli elaborati progettuali	l'opera in corso di realizzazione
Fasi	quattro: pianificazione, esame del progetto, contraddittorio, riesame	due: esame documentale e sopralluoghi
Finalità	giudizio di conformità del progetto	concorrere alla minimizzazione dei rischi tecnici dell'opera ultimata, con quadro del rischio tecnico residuo
Collegamento	verifica ai fini della validazione del RUP, cui non si sovrappone	rilascio della polizza postuma

Sono escluse dal controllo tecnico le opere, o parti d'opera, già realizzate prima dell'affidamento dell'incarico.

1.2 - Natura di questo documento

Il presente regolamento è il documento contrattuale prescritto dal §5.1.5 della UNI CEI EN ISO/IEC 17020; il RG-01-04 §2.2.1 ne stabilisce contenuto e momento della consegna.

Elemento	Contenuto
Che cosa deve descrivere	i diritti e i doveri del Committente e quelli dell'organismo
Quando va trasmesso	prima dell'emissione dell'ordine per il servizio di ispezione

Quando il Committente, tipicamente pubblico, richieda l'applicazione di un proprio disciplinare, GCERTI ITALY non è tenuta a trasmettere il presente regolamento e accetta di fatto le condizioni trasmesse. Resta tenuta a verificarne la congruenza con le proprie procedure interne, a commentarne gli esiti e a informarne il Committente. La verifica e la comunicazione sono registrate.

2 - Riferimenti

2.1 - Regolamenti generali dell'ente di accreditamento

Sigla	Titolo	Edizione
RG-01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Validazione e Verifica — Parte Generale	rev. 06 del 05/06/2025
RG-01-04	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione	rev. 03 del 05/06/2025; la rev. 04 entra in vigore il 01/11/2026

Sigla	Titolo	Edizione
RG-09	Regolamento per l'utilizzo del logo e del marchio ACCREDIA	rev. 13 del 03/12/2025
RT-07	Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione di tipo A, B e C ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni	rev. 04 del 18/02/2025

2.2 - Norme per l'accreditamento

UNI CEI EN ISO/IEC 17000, vocabolario e principi generali; UNI CEI EN ISO/IEC 17020, requisiti per gli organismi che eseguono ispezioni; UNI CEI EN ISO/IEC 17025, competenza dei laboratori di prova e taratura.
Per la gestione delle misure: UNI EN ISO 10012, sistemi di gestione delle misurazioni; ISO/IEC 14253-2, decisioni di conformità e incertezza.
LS-03, norme e documenti di riferimento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione, nella revisione vigente, e i Regolamenti e Documenti Tecnici che integrano il RG-01-04 per la specifica attività ispettiva.

2.3 - Documenti ILAC

Documento	Oggetto
ILAC P10:07/2020	politica sulla tracciabilità dei risultati di misura
ILAC P15:05/2020	applicazione della ISO/IEC 17020:2012 per l'accreditamento degli organismi di ispezione
ILAC G27:07/2019	guida sulle misurazioni eseguite nell'ambito di un processo di ispezione
ILAC G28:07/2018	guida per la formulazione degli scopi di accreditamento degli organismi di ispezione

2.4 - Riferimenti legislativi

Riferimento	Oggetto
D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.	Codice dei contratti pubblici. Nel seguito «il Codice»
D.M. MISE 20 luglio 2022, n. 154	contenuto, caratteristiche e modello standard della polizza di assicurazione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 122/2005
Reg. (UE) 305/2011	condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione
Reg. UE 2016/679	protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

2.5 - Norme tecniche per l'attività di ispezione

UNI 10721, servizi di controllo tecnico applicati all'edilizia e alle opere di ingegneria civile; UNI 10722-1, -2 e -3, qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni; UNI 10838, terminologia; UNI TS 11453, iter di finanziamento; UNI 11156-1 e -2 e UNI 11417-1, durabilità; UNI 13670, esecuzione di strutture in calcestruzzo; UNI 11337, modellazione informativa digitale.
Per le singole categorie si applicano inoltre le norme UNI di prodotto vigenti: impermeabilizzazioni — UNI 8178-2, UNI 11235, UNI 11442 e codice di pratica IGLAE; sistema a cappotto — UNI 11715 e UNI 11716; sistemi vetrati — UNI 14351-1 e UNI 13830; facciate ventilate — UNI 11018; pavimentazioni — UNI 11493 e UNI 11146.

2.6 - Circolari

Circolare informativa DC n. 07/2025, che ha emesso il RT-07 rev. 04.

2.7 - Documenti interni correlati

Codice	Descrizione
R-CI	Regolamento del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità
R-UM	Regolamento di Utilizzo del Marchio
PRO-04	Gestione dei documenti e delle informazioni: conservazione al capitolo 6.2
PRO-07	Competenza e Qualifica del Personale
PRO-13	Approvvigionamenti e Risorse Esterne: fornitori di apparecchiature al capitolo 5.2
PRO-15	Analisi delle Minacce all'Imparzialità
PRO-19	Gestione dei Reclami, Ricorsi e Contenziosi

3 - Termini

Termine	Significato
Cliente	persona fisica o giuridica per volontà e per conto della quale è eseguita l'attività di controllo, che incarica direttamente l'organismo specificando oggetto e obiettivo del servizio
Committente dell'intervento di costruzione	persona fisica o giuridica per conto della quale sono eseguiti i lavori finalizzati alla realizzazione dell'opera
Controllore tecnico	organismo di ispezione di tipo A, accreditato ai sensi del Reg. (CE) 765/2008 in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e al RT-07
Ispezione	esame di un oggetto di valutazione della conformità e determinazione della sua conformità a requisiti dettagliati o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali
Sopralluogo	accesso al luogo di esecuzione. In un sopralluogo si possono condurre più ispezioni su sistemi tecnologici diversi

4 - Condizioni generali

GCERTI ITALY mantiene l'accreditamento quale organismo di ispezione soddisfacendo i requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Le condizioni generali valide per le ispezioni in ambito costruzioni sono integrate da regolamenti tecnici che, pur rivolti agli organismi, comportano indirettamente obblighi anche per le organizzazioni che richiedono l'ispezione.
L'organizzazione deve conoscere tali regolamenti ed essere consapevole che il mancato rispetto dei requisiti comporta la possibile non conformità del progetto o del bene, la sospensione dell'attività ispettiva o la revoca della stessa.

4.1 - Presupposti per l'avvio

Perché l'iter sia attivato, l'organizzazione deve dimostrare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti previsti dal Codice e la loro conformità alla normativa vigente.

4.2 - Criteri e contenuti aggiuntivi

Qualora il Responsabile unico del progetto, la stazione appaltante o l'ente concedente specifichi criteri o contenuti aggiuntivi rispetto a quelli degli artt. 39 e 40 dell'Allegato I.7 del Codice, GCERTI ITALY è tenuta a richiedergli i relativi criteri e contenuti, nel rispetto di quanto previsto contrattualmente.

I criteri e i contenuti aggiuntivi devono essere coerenti con le finalità della verifica. Sono in ogni caso esclusi i servizi di consulenza e di ottimizzazione delle soluzioni progettuali.

4.3 - Accesso

L'organizzazione garantisce agli ispettori libero accesso alle aree operative, alle informazioni e alla documentazione necessarie.
Il diritto di accesso è esteso agli ispettori dell'ente di accreditamento, e a quelli di altri enti riconosciuti negli accordi di mutuo riconoscimento, pena la mancata emissione del rapporto di ispezione o la sospensione dell'attività.
Quando emerga la necessità di verifiche presso i fornitori, l'organizzazione assicura agli ispettori il libero accesso anche alle aree operative di questi.
Il rilascio del rapporto e la prosecuzione del servizio sono subordinati al pagamento degli importi tariffari.

4.4 - Parti interessate

Sono parti interessate le organizzazioni che usufruiscono del servizio di ispezione, i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera e l'ente di accreditamento. Sono tutelate dal CI, cui compete vigilare sull'iter di rilascio dei rapporti garantendone un giudizio esente da vizio di parzialità o conflitto di interesse. Nell'ispezione non delibera un comitato: il rapporto finale è autorizzato dal Responsabile Tecnico secondo il capitolo 10.4, e la separazione fra chi esegue e chi autorizza è quella del §2.7 del RG-01-04.

4.5 - Impegni di GCERTI ITALY

Con la sottoscrizione del contratto o l'accettazione dell'ordine, GCERTI ITALY si impegna a svolgere il servizio nel rispetto del presente regolamento e dei principi di indipendenza, imparzialità e riservatezza. In particolare:

- non svolge, né direttamente né attraverso i propri ispettori, attività di consulenza, installazione, progettazione e manutenzione correlate all'ispezione;
- non effettua pressioni indebite sui propri ispettori, di natura finanziaria o di altro tipo, per condizionare l'esito della verifica;
- effettua l'analisi delle minacce alla propria imparzialità secondo PRO-15 e la sottopone al Comitato per il parere di competenza;
- garantisce durante le ispezioni la presenza di personale competente, anche con il supporto di esperti tecnici;
- garantisce che il proprio personale disponga di strumentazione idonea alle operazioni da svolgere e conforme alle norme tecniche applicabili;
- garantisce che il proprio personale abbia ricevuto adeguata informazione in materia di sicurezza e disponga dei dispositivi di protezione individuale previsti dal documento di valutazione dei rischi;
- garantisce le coperture assicurative previste dalla legge;
- mantiene la riservatezza secondo il capitolo 4.8;
- comunica all'organizzazione l'eventuale decadenza del proprio accreditamento, secondo il capitolo 4.9;
- si riserva di interrompere il servizio in caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali o di mancato pagamento delle quote, e di intraprendere le azioni opportune nelle sedi competenti.

4.6 - Impegni dell'organizzazione

Con la sottoscrizione del contratto o l'emissione dell'ordine, l'organizzazione si impegna a:

- mettere a disposizione la documentazione tecnica e amministrativa e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, compresi l'accesso ai locali e la presenza del proprio personale;
- accettare, senza costi aggiuntivi, la presenza di ispettori dell'ente di accreditamento durante le verifiche. GCERTI ITALY ne dà tempestiva comunicazione;
- accettare, senza costi aggiuntivi, la presenza di ispettori di GCERTI ITALY in affiancamento per formazione o per monitoraggio in campo, secondo PRO-07 e PRO-10;
- utilizzare, esibire o citare il rapporto di ispezione soltanto riproducendolo integralmente; sono ammessi ingrandimenti e riduzioni purché il documento resti leggibile e la sua struttura non sia modificata;
- non utilizzare il marchio dell'ente di accreditamento, salvo l'eccezione del capitolo 20, né il marchio di GCERTI ITALY;

- segnalare tempestivamente ogni modifica dei dati forniti in sede di stipula.

In caso di uso scorretto del rapporto o dei marchi, GCERTI ITALY adotta le misure necessarie a farlo cessare e a tutelare la propria immagine.

4.7 - Subappalto

GCERTI ITALY non affida in subappalto attività di ispezione. L'ispezione è eseguita da personale proprio, interno o esterno, qualificato secondo PRO-07 e operante sotto la responsabilità del Responsabile Tecnico.
L'astensione riguarda l'attività di ispezione. Le tarature e le prove di laboratorio non sono attività di ispezione e sono affidate all'esterno alle condizioni del capitolo 13.3.

4.8 - Riservatezza e dati personali

GCERTI ITALY mantiene la riservatezza su ogni informazione acquisita nello svolgimento del servizio e garantisce che il proprio personale non la divulghi a terzi. Le informazioni sono fornite soltanto su richiesta delle autorità competenti.
L'accesso ai documenti di registrazione è riservato alle funzioni coinvolte nell'iter di ispezione, all'organizzazione interessata e all'ente di accreditamento.
Quando le informazioni siano richieste dall'Autorità Giudiziaria, GCERTI ITALY ne informa successivamente l'organizzazione, salvo diversa disposizione dell'Autorità stessa.
Il trattamento dei dati personali è conforme al Reg. UE 2016/679. Dipendenti e collaboratori sottoscrivono accordi di riservatezza con i quali si impegnano a mantenersi liberi da influenze economiche o psicologiche e da conflitti di interesse.

4.9 - Perdita dell'accreditamento

GCERTI ITALY comunica all'organizzazione l'eventuale decadenza, sospensione o revoca del proprio accreditamento. In tal caso l'organizzazione ha facoltà di risolvere il rapporto contrattuale senza preavviso e senza oneri aggiuntivi.

5 - Domanda di ispezione

L'organizzazione che intende attivare il processo di ispezione presenta la domanda di ispezione attraverso il sito internet di GCERTI ITALY. La domanda si ritiene accettata se compilata in ogni sua parte.

6 - Accettazione dell'organizzazione

Al ricevimento della domanda e degli allegati, GCERTI ITALY ne verifica la completezza integrando le disposizioni del RT-07.

6.1 - Le categorie del RT-07

	Categoria	Sottocategorie
C1	Strutture	C1.1 nuova costruzione · C1.2 interventi di ristrutturazione integrali · C1.3 ampliamenti e sopraelevazioni
C2	Involucro	C2.1 muri di tamponamento verticali esterni · C2.2 facciate continue con struttura portante metallica · C2.3 facciate ventilate · C2.4 sistemi di rivestimento a cappotto
C3	Impermeabilizzazioni	C3.1.1 coperture continue · C3.1.2 coperture discontinue · C3.2.1 superfici contro-terra · C3.2.2 sistema «vasca bianca» · C3.3 altre superfici, per esempio balconi
C4	Pavimenti e rivestimenti interni	C4.1.1 pavimenti non industriali · C4.1.2 pavimenti industriali · C4.2 rivestimenti
C5	Intonaci e rivestimenti esterni	C5.1 intonaci · C5.2 rivestimenti in cotto, ceramica, materiale lapideo

	Categoria	Sottocategorie
C6	Serramenti esterni	C6.1.1 infissi e serramenti, anche a nastro. Vanno specificati quelli esclusi
C7	Impianti	C7.1 meccanici · C7.2 elettrici e speciali, limitatamente alle parti fisse, escluse apparecchiature e macchine

Le coperture dei locali interrati rientrano in C3.1. I pavimenti industriali, se intesi come requisito strutturale, comportano ispezioni che si sommano a quelle della categoria C1.

7 - Offerta, contratto e apertura della commessa

Gli importi e le condizioni di pagamento sono indicati nell'offerta accettata dall'organizzazione, redatta secondo il tariffario in vigore. Nell'offerta è indicato anche il numero dei giorni previsti per le ispezioni.
Il servizio è attivato con l'accettazione dell'offerta, che può avvenire per sottoscrizione della stessa oppure attraverso contratto o ordine di lavoro redatto dal Committente, nel rispetto del presente regolamento.
Le variazioni del tariffario sono comunicate a tutte le organizzazioni con iter in corso. L'organizzazione può rinunciare al contratto entro un mese dalla ricezione della comunicazione; in mancanza di rinuncia le variazioni si intendono accettate. Le organizzazioni che si siano avvalse della facoltà di rinuncia sono contattate entro sei mesi dalla risoluzione, con l'invio di un nuovo contratto alle condizioni variate.

7.1 - Che cosa il contratto definisce

Il contratto definisce i processi e sub-processi esecutivi dell'opera e i relativi sistemi tecnologici presi in carico, nonché i requisiti richiesti, individuati fra:

- i requisiti fondamentali relativi a una costruzione definiti dal Reg. (UE) 305/2011;
- i requisiti di durabilità di cui alle UNI 11156-1, UNI 11156-2 e UNI 11417-1;
- ulteriori requisiti dettagliati richiesti dal cliente.

Ove non già specificato, GCERTI ITALY definisce e condivide contrattualmente i requisiti dell'attività, le opere e i sistemi tecnologici oggetto di controllo, i riferimenti tecnici alla base delle valutazioni e i riferimenti normativi applicabili, anche al fine di dimostrare il rispetto di eventuali requisiti minimi richiesti dalla compagnia di assicurazioni, quali il numero minimo di sopralluoghi o l'emissione di rapporti a cadenza prefissata.
Salvo diverso accordo, la stima delle somme assicurate e la verifica della loro congruità non rientrano nel controllo tecnico.

7.2 - Apertura della commessa e incarico

In caso di accettazione dell'offerta, GCERTI ITALY apre la commessa entro sette giorni e assegna l'incarico a uno o più ispettori qualificati per la tipologia di ispezione richiesta.
I nominativi degli ispettori sono comunicati all'organizzazione, che può ricusarli entro tre giorni dalla notifica, motivandone le ragioni. Trascorso il termine l'incarico si intende confermato. La stessa facoltà si applica a tutte le fasi del servizio.
Nei casi di ispezione da effettuarsi con urgenza, il Committente concede l'autorizzazione esplicita per l'accesso degli ispettori incaricati.

7.3 - Comunicazione delle verifiche

GCERTI ITALY comunica per posta elettronica le informazioni sugli ispettori e i relativi piani. Durante le verifiche può essere presente personale dell'ente di accreditamento, e personale di GCERTI ITALY in affiancamento secondo il capitolo 4.6.

8 - Dimensionamento dell'attività

8.1 - Il criterio

Il numero minimo di ispezioni e la frequenza minima dei sopralluoghi sono determinati in funzione dell'importo complessivo dei lavori, secondo le tabelle del RT-07 rev. 04:

Tabella	Ambito
Tabella 1	Opere edili, per ciascun sistema tecnologico da C1 a C7
Tabella 2	Opere infrastrutturali: gallerie, ponti, viadotti, infrastrutture stradali e ferroviarie, porti, dighe, sottoservizi

Per le opere di natura edile facenti parte di infrastrutture si applica la Tabella 1.

8.2 - Esempi dalla Tabella 1 — opere edili

Sistema tecnologico	Fino a 1 mln €	10-20 mln €	200-500 mln €	Frequenza minima
C1.1 Strutture, nuova costruzione	3	8	25	2 mesi
C1.2 Strutture, ristrutturazione integrale	3	8	28	2 mesi
C2.2 Facciate continue	2	6	18	1,5 mesi
C3.1.1 Impermeabilizzazioni, coperture continue	2	4	12	1 mese
C3.2.2 Sistema «vasca bianca»	3	5	15	2 mesi
C7.1 Impianti meccanici	2	6	20	2 mesi

8.3 - Esempi dalla Tabella 2 — opere infrastrutturali

Tipologia	Fino a 5 mln €	35-50 mln €	200-500 mln €	Frequenza minima
Gallerie, ponti, viadotti, infrastrutture — opere strutturali di nuova realizzazione	6	11	25	3 mesi, ridotti a 2 mesi oltre i 20 mln €
Porti — opere a mare, nuova realizzazione	5	9	20	3 mesi
Dighe — nuova realizzazione	6	11	25	3 mesi
Sottoservizi — nuova realizzazione	3	5	10	3 mesi

8.4 - Il minimo si può solo aumentare

Il numero minimo di ispezioni e la frequenza minima dei sopralluoghi possono essere incrementati dal Responsabile Tecnico a seguito dell'analisi di potenziali fattori di aggravamento. Non possono essere ridotti.

8.5 - Ispezione e sopralluogo non sono la stessa cosa

In un sopralluogo si possono condurre più ispezioni su sistemi tecnologici diversi: il numero di ispezioni può essere cumulato in un unico sopralluogo.
Se si controlla un solo sistema tecnologico, ispezione e sopralluogo coincidono. Gli elementi di uno stesso sistema — pilastri, setti, solai, travi — rientrano in una sola ispezione, perché sottosistemi del medesimo sistema tecnologico.

9 - Processo di ispezione

9.1 - Pianificazione — il piano di ispezione

Il piano di ispezione è richiesto quando l'ispezione riguarda attività che si prolungano nel tempo o che richiedono il coordinamento di più specialisti: è il caso delle verifiche di progetto e delle ispezioni sull'esecuzione di opere e impianti.

9.1.1 - Contenuto minimo del piano

Il piano deve coprire, direttamente o attraverso documenti richiamati, almeno i dieci aspetti seguenti:

N.	Contenuto
1	descrizione dell'oggetto dell'ispezione e riferimenti commerciali: committente, ordine, tempi di consegna
2	dati di base, requisiti da soddisfare e obiettivi
3	criticità individuate in sede di affidamento dell'incarico
4	competenze tecniche necessarie per svolgere l'attività
5	composizione del gruppo di ispezione, con ruolo e specializzazione di ciascun componente
6	impegni di tempo previsti per ciascuna risorsa del gruppo
7	prove e controlli da effettuare
8	elenco delle attività significative in sequenza logica e temporale, con individuazione delle fasi supposte critiche
9	elementi o aspetti particolari da tenere presenti in fase di ispezione
10	procedura di campionamento utilizzata, statisticamente valida ai fini dell'ispezione

9.1.2 - Criteri di programmazione dei sopralluoghi

Per ciascun requisito definito contrattualmente il piano riepiloga l'organizzazione del servizio, definisce le ispezioni necessarie e stabilisce una programmazione temporale dei sopralluoghi, soggetta ad aggiornamenti, considerando:

- le risultanze di una pre-analisi della documentazione progettuale disponibile;
- l'identificazione quali-quantitativa dei sistemi tecnologici oggetto di controllo;
- tipologia, sequenza delle fasi realizzative, contenuto tecnologico e complessità costruttiva, con riferimento alla criticità delle singole soluzioni, all'uniformità delle caratteristiche e alle difficoltà realizzative;
- la destinazione e l'uso della costruzione e la criticità del requisito in esame.

Il piano identifica le fasi dell'attività, le verifiche documentali e in campo previste per ciascuna, e l'eventuale emissione di rapporti intermedi.

9.1.3 - Liste di controllo

GCERTI ITALY opera con liste di controllo o documenti equivalenti — modulistica o guide tecniche sviluppate internamente — messe a punto per lo specifico oggetto di ispezione. Il riferimento è il RG-01-04 §2.4.

9.1.1 - Ricusazione dell'ispettore

Il piano di ispezione riporta il nominativo delle persone incaricate. L'organizzazione ha diritto di chiederne la sostituzione, per motivati conflitti di interesse, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento del piano. GCERTI ITALY valuta la richiesta e, quando la accolga, incarica altre persone qualificate senza oneri aggiuntivi.

9.2 - Esame documentale

L'esame è effettuato sulla documentazione pertinente all'oggetto e allo scopo, avendo come riferimento completezza, chiarezza, coerenza, affidabilità e rispondenza ai requisiti della costruzione, secondo la UNI 10721.
Nelle opere pubbliche l'esame documentale del controllo tecnico è indipendente e non si sovrappone alla verifica del progetto ai fini della validazione da parte del RUP: non ricomprende gli aspetti economici né l'acquisizione di pareri e autorizzazioni, e si limita agli accertamenti tecnici necessari a formulare un giudizio sui fattori di rischio progettuale.

9.3 - Sopralluoghi

I sopralluoghi prendono visione di quanto realizzato e in fase di realizzazione, sulle parti visibili e accessibili al momento dell'intervento. L'ispettore non procede ad alcuno smontaggio né a sondaggi distruttivi.
Sono condotti per verificare le condizioni di messa in opera e la conformità dell'opera al progetto e alle disposizioni impartite all'impresa dalla Direzione Lavori.
Per le parti d'opera già realizzate al momento del sopralluogo, l'esame documentale prevede una disamina approfondita e puntuale degli elaborati di progetto, della rintracciabilità e qualità dei materiali e della documentazione prodotta da altri soggetti.
L'attività si sviluppa tenendo conto delle risultanze delle attività della Direzione Lavori e del Collaudatore, fermi restando i compiti e le responsabilità di ciascuno.

9.4 - Campionamento nel tempo e nello spazio

L'analisi del progetto, dei documenti prodotti in fase realizzativa e l'ispezione delle opere sono effettuate con il metodo a campione, definito sulla base di:

- gli elementi più sollecitati dai carichi statici, dinamici e ciclici previsti o prevedibili;
- gli elementi strutturali soggetti a maggiore rischio di instabilità globale;
- la numerosità degli elementi e delle soluzioni da realizzare;
- la criticità delle fasi dei processi e sub-processi, con potenziale elevato rischio di errori;
- l'esposizione gravosa della parte ad agenti esterni, con elevato rischio di degrado;
- la gravità dei danni conseguenti al degrado della parte.

Il metodo a campione prevede l'analisi della concezione di tutti gli elementi ritenuti fondamentali, con l'eventuale esclusione di quelli privi di caratteristiche di criticità.

9.5 - Materiali e prove di laboratorio

Le caratteristiche di qualità dei materiali e dei componenti, o la prova della loro conformità, devono essere dimostrate con un marchio, un certificato o altro mezzo ammesso dalla regolamentazione vigente.
Salvo diverso accordo fra le parti, le prove di laboratorio non rientrano nell'oggetto del contratto. GCERTI ITALY si riserva la facoltà di richiedere prove o collaudi, che devono essere eseguiti da laboratori accreditati secondo la ISO/IEC 17025.
Le valutazioni strumentali eventualmente prese in carico su richiesta del cliente sono eseguite in conformità all'ILAC P10:07/2020.

10 - Rapporti di ispezione

10.1 - Le tre tipologie

Secondo il §4.5.2 della UNI 10721:

Rapporto	Che cosa contiene
Rapporto di analisi documentale	attraverso l'analisi del progetto, o di sue parti, e della documentazione raccolta, una puntuale valutazione sull'eventuale presenza di non conformità e quindi di aree di rischio

Rapporto	Che cosa contiene
Rapporti di ispezione intermedi	elementi di valutazione della regolarità dell'esecuzione, anche utilizzando le risultanze dei controlli già effettuati da altri soggetti. Specificano data e luogo in cui le informazioni sono state raccolte e comprendono l'esame a campione della documentazione tecnica prodotta durante i lavori
Rapporto finale	riprende i rilievi di tutti i rapporti precedenti e fornisce la sintesi delle attività svolte, dando conto dei rilievi non risolti

10.2 - Rapporti intermedi

Quando la complessità dell'intervento, lo stato di avanzamento dei lavori o la disponibilità progressiva della documentazione non consentano di completare la valutazione in un'unica fase, GCERTI ITALY può emettere uno o più rapporti intermedi.
Ciascun rapporto intermedio identifica il campo di applicazione della verifica svolta, le attività effettivamente esaminate, i rilievi emersi e le verifiche ancora da completare.
Il rapporto intermedio non conclude l'attività ispettiva né esprime il giudizio finale di conformità.

10.3 - Rapporto finale

È emesso esclusivamente al completamento di tutte le attività previste dal piano e comprende il riesame dei risultati dei rapporti intermedi, verificando che tutti gli elementi oggetto dell'incarico siano stati valutati.
Solo il rapporto finale contiene la valutazione complessiva e la determinazione finale di conformità.

10.4 - Firma

I rapporti di ispezione finali riportano la firma dell'ispettore o degli ispettori, per redazione, e del Responsabile Tecnico quale personale autorizzato, prima del rilascio. Il riferimento è il RG-01-04 §2.7.
Sono ammesse due sole eccezioni:

Eccezione	Condizioni
Firma del solo ispettore	ammessa quando la doppia firma non sia concretamente praticabile e solo nei casi in cui non sia prevista un'attività prolungata nel tempo con più ispettori, per esempio un rapporto emesso presso la sede del cliente immediatamente dopo l'ispezione. L'ispettore deve essere qualificato ed esplicitamente autorizzato allo scopo
Riesame a campione	il Responsabile Tecnico può riesaminare i rapporti su campionamento statisticamente valido, nei soli casi e per le sole tipologie che ACCREDIA-DC abbia definito, previo accordo delle parti interessate. La scelta adottata e la relativa giustificazione sono registrate

10.5 - Marchio sui rapporti

Un organismo accreditato non può emettere rapporti di ispezione senza il marchio dell'ente di accreditamento. Il riferimento è il RG-01-04 §2.10, che rinvia al RG-09; la violazione comporta i provvedimenti sanzionatori del §1.8 del RG-01. Le modalità di apposizione sono nell'allegato B di R-UM.

10.6 - Modifiche ai rapporti

Nel caso di modifiche, GCERTI ITALY le comunica all'organizzazione con le indicazioni sulle azioni successive.

10.7 - Fase conclusiva

Al termine della verifica l'ispettore rende note, in riunione e alla presenza dell'organizzazione, le conclusioni sulla conformità, precisando gli scostamenti riscontrati sotto forma di rilievi e osservazioni.
L'organizzazione ha l'opportunità di confrontarsi con l'ispettore, chiarire la propria posizione ed esprimere riserve. Il rapporto, unitamente ai rilievi, è consegnato ufficialmente nella riunione di chiusura.

11 - Rilievi

11.1 - I due livelli

I rilievi sono classificati in due livelli, e solo due.
I due livelli sono quelli propri dell'attività di ispezione e non coincidono con la classificazione a quattro livelli dei regolamenti di certificazione: l'ispezione si conclude con un giudizio di conformità sull'opera o sul progetto, non con la certificazione di un sistema, e la graduazione fra non conformità maggiori e minori non vi si applica. La meccanica di trattamento, invece, è la stessa per tutte le attività di valutazione dell'organismo ed è quella del capitolo 11.3.
Non Conformità. Quando un elemento del progetto o delle opere contrasta con leggi cogenti, norme di riferimento, regole di buona tecnica, con le richieste prestazionali del Quadro Esigenziale, o può rappresentare oggetto di potenziale contenzioso — economico, tecnico o di altra natura — fra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera, tale da far ritenere che il rischio tecnico associato non sia normalizzato.
Osservazione. Aspetto progettuale o esecutivo non sufficientemente approfondito, la cui completa definizione può essere effettuata a posteriori dal RUP, dalla stazione appaltante, dal progettista, dal Direttore Lavori o dall'impresa, senza che questo si configuri come non conformità, oppure indicazione di tipo non prescrittivo.
Le Osservazioni non devono essere riferibili a un potenziale errore progettuale o realizzativo che possa pregiudicare l'opera, il suo utilizzo o la gestione dell'appalto.

11.2 - L'esito

Il rapporto finale riporta l'esito dell'attività svolta, che può essere «conforme» o «non conforme».
La sola presenza di una Non Conformità nel rapporto finale comporta necessariamente un esito «non conforme».

11.3 - Trattamento dei rilievi

Le azioni intraprese dall'organizzazione per la risoluzione dei rilievi sono verificate durante le ispezioni successive.
In presenza di non conformità ritenute significative, a giudizio di chi ha effettuato la verifica, può esserne richiesta la completa risoluzione prima delle ispezioni successive.
Il permanere delle carenze al termine del ciclo impedisce l'esito positivo e rende necessaria un'ispezione supplementare.
L'organizzazione informa per iscritto il responsabile del gruppo delle azioni stabilite e ne dà successivamente evidenza documentata. Il responsabile valuta le azioni proposte e, qualora non ne ritenga accettabili modalità o tempistiche, ne dà comunicazione scritta all'organizzazione. I termini e la loro decorrenza sono quelli del capitolo 9.8 della PRO-20, che ne fissa la linea temporale completa: dall'emissione del rilievo alla trasmissione delle azioni, alla valutazione supplementare di efficacia, all'avvertimento scritto e alla sospensione.
La chiusura di un rilievo richiede sempre la verifica dell'efficacia dell'azione correttiva, senza eccezioni: le evidenze sono conservate nel fascicolo del soggetto valutato. Quando il responsabile del gruppo abbia dubbi o valutazioni difformi da quelle del soggetto valutato, entro trenta giorni dalla comunicazione ne richiede per iscritto l'integrazione o la modifica.
Il soggetto valutato che non accetti un rilievo può chiederne il riesame: il Comitato di Delibera acquisisce il rapporto e i rilievi, richiede entro ventiquattro ore le evidenze a sostegno della mancata accettazione, ne valuta la fondatezza e trasmette il proprio riscontro. Questa via non sostituisce il ricorso, che segue la PRO-19: entrambe restano disponibili.

12 - Verifica della progettazione

Il presente capitolo si applica quando il servizio ha per oggetto gli elaborati progettuali, secondo l'Appendice 1 del RT-07.

12.1 - Criteri della verifica

I criteri sono quelli dell'art. 39, comma 1, dell'Allegato I.7 del Codice: affidabilità; completezza e adeguatezza; leggibilità, coerenza e ripercorribilità; compatibilità.
I contenuti della verifica per ciascun elaborato progettuale e livello di progettazione sono all'art. 40 dell'Allegato I.7.
Per ciascun contenuto concorrente al singolo criterio GCERTI ITALY si dota di specifici strumenti che contengono i controlli da effettuare. Tali informazioni sono tracciabili.

12.2 - Le quattro fasi

Lo svolgimento rispetta l'art. 41 dell'Allegato I.7 e si articola in:

- pianificazione;
- esame del progetto: GCERTI ITALY segnala, per ciascun ambito specialistico, le non conformità accertate mediante controlli sugli elaborati;
- contraddittorio: il progettista dà riscontro ai rilievi, eventualmente tramite il RUP, per dirimerli o proporre azioni correttive. Le evidenze del contraddittorio sono documentate ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 36/2023;
- riesame del progetto: controlli sugli elaborati revisionati, per determinare l'avvenuta efficace effettuazione delle azioni correttive.

Ove la verifica si svolga durante lo sviluppo della progettazione, GCERTI ITALY presenta una pianificazione coerente con quanto previsto contrattualmente.

12.3 - Rapporto conclusivo

Riassume cronologicamente tutto il processo di verifica, richiama gli elaborati di ognuna delle parti che hanno concorso e tutti i documenti prodotti in sede di verifica. Riporta l'esito, «conforme» o «non conforme», con la stessa regola del capitolo 11.2.

12.4 - Requisiti non appropriati

Quando GCERTI ITALY ritenga che i requisiti, o la loro ridotta estensione rispetto agli elaborati di progetto, non siano appropriati ai sensi del §7.1.1 della ISO/IEC 17020, l'informazione è esplicitata e circostanziata e riportata in tutti i documenti che costituiscono la rendicontazione della verifica.

13 - Dispositivi, apparecchiature e riferibilità delle misure

13.1 - Adeguatezza

Secondo il §6.2 della 17020 e il §2.3 del RG-01-04, GCERTI ITALY utilizza installazioni e apparecchiature adeguate a svolgere le ispezioni in modo competente e sicuro, assicurandone l'appropriatezza continua.
L'adeguatezza ai requisiti metrologici — accuratezza, tarature, riferibilità, conferma metrologica — deve essere dimostrata e garantita anche quando le apparecchiature non sono di proprietà dell'organismo.
Le apparecchiature sono tarate prima della messa in servizio e successivamente secondo un programma stabilito, e sottoposte a manutenzione conforme a procedure e istruzioni documentate.
La gestione dei fornitori di apparecchiature segue il capitolo 5.2 di PRO-13.

13.2 - Analisi delle misure e delle incertezze

Per redigere rapporti conformi e affidabili GCERTI ITALY:

- analizza tutte le tipologie di misura da eseguire nelle attività accreditate e definisce quali incertezze sono richieste per l'affidabilità del rapporto, per scegliere gli strumenti adatti allo scopo, con guida della UNI EN ISO 10012 e della ISO/IEC 14253-2;
- individua le misure per le quali la taratura non è un fattore dominante nel risultato. Per queste fornisce evidenza quantitativa scritta che la taratura influisce in modo insignificante sul risultato e sull'incertezza associata, e che pertanto non è necessario dimostrarne la riferibilità;
- assicura la riferibilità ai campioni nazionali attraverso una catena ininterrotta per tutte le restanti misure, nelle quali l'incertezza è determinante per l'affidabilità del rapporto;
- sottopone alla valutazione dell'ente i criteri che intende attuare quando, per misure particolari, risulti impossibile una catena ininterrotta.

Una catena ininterrotta di riferibilità richiede che tutti i trasferimenti di riferibilità avvengano presso strutture accreditate: solo così è assicurata la correttezza delle procedure e delle competenze impiegate.

13.3 - Tarature e prove affidate all'esterno

Situazione	Che cosa serve
Tarature eseguite internamente	campioni primari tarati presso centri accreditati, ambiente e competenze adeguati. Sono verificati in sede di accreditamento
Prove affidate a un soggetto non accreditato	GCERTI ITALY si fa carico delle stesse garanzie, come se eseguisse le tarature al proprio interno
In tutti gli altri casi	ci si avvale di laboratori accreditati per le specifiche misure e prove, nel pertinente campo di misura

Salvo diverse e più stringenti specificazioni di legge. È auspicabile il confronto interlaboratorio fra laboratori e organismo, per la valutazione oggettiva e indipendente della qualità delle misurazioni.

13.4 - Software

Il software impiegato nelle attività operative di ispezione — programmi di calcolo, sistemi di acquisizione dati — è di consolidato uso corrente e riconosciuto adatto all'uso previsto, ed è sottoposto a verifica per confermarne l'adeguatezza agli usi specifici.

14 - Registrazioni

Secondo il §7.3 della 17020 e il §2.6 del RG-01-04, le registrazioni delle attività di ispezione sono conservate in condizioni di sicurezza.
Il periodo di conservazione non può essere inferiore al termine ultimo della garanzia richiesta dal committente, stabilita per legge o definita dalle norme che regolamentano gli oggetti dell'ispezione. Il periodo è stabilito da GCERTI ITALY ed eventualmente concordato con la committenza.
Questo termine prevale sul termine generale del capitolo 6.2 di PRO-04, che fissa cinque anni con la clausola che i termini più lunghi prevalgono sempre.

15 - Collaborazione con l'ente di accreditamento

Secondo il §2.1 del RG-01-04, in situazioni di particolare rilevanza che richiedano un supplemento di verifica, per esempio a seguito di segnalazione del mercato o dell'autorità, GCERTI ITALY collabora affinché sia possibile effettuare prove e controlli su oggetti da essa ispezionati.
Le prove possono essere svolte da un laboratorio scelto dall'organismo purché accreditato, o concordato con l'ente.

Esito delle prove	Chi ne sostiene il costo
negativo, o che dimostri la non idoneità del prodotto	GCERTI ITALY
positivo	l'ente di accreditamento

In occasione delle verifiche presso la sede, GCERTI ITALY organizza, se richiesto, un colloquio fra gli ispettori dell'ente e un campione concordato dei propri ispettori.

16 - Indicatori di rischio sull'imparzialità

Secondo il §2.2.2 del RG-01-04, GCERTI ITALY definisce indicatori di rischio da monitorare e verificare periodicamente, per accertare che il livello di rischio sia annullato o minimizzato.
Le Raccomandazioni del Comitato di Indirizzo e Garanzia di ACCREDIA sulla 17020 sono utilizzate come base per il documento di analisi dei rischi e come lista di riscontro nelle verifiche interne.
L'analisi delle minacce all'imparzialità segue PRO-15.

17 - Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità

Il Comitato è disciplinato da R-CI. Delibera sull'esito delle ispezioni e vigila sull'assenza di conflitti di interesse e sulla tutela delle parti interessate.

18 - Modifiche al regolamento

GCERTI ITALY può modificare il presente regolamento in conseguenza di mutamenti normativi, organizzativi o delle prescrizioni dell'ente di accreditamento. Le modifiche sono comunicate alle organizzazioni con iter in corso, anche per posta elettronica.
L'organizzazione ha sessanta giorni dalla comunicazione per manifestare la propria non accettazione; trascorso il termine senza riscontro, le modifiche si intendono accettate. L'ultima edizione emessa è sempre disponibile sul sito internet dell'organismo.

19 - Reclami e ricorsi

19.1 - Reclami

L'organizzazione può presentare reclamo sull'operato di GCERTI ITALY. Il reclamo è trattato secondo PRO-19, da personale non coinvolto nella decisione oggetto del reclamo, con risposta scritta entro i termini ivi previsti.

19.2 - Ricorsi

Chi non ritenga adeguate le decisioni può ricorrere entro i termini di PRO-19. I ricorsi sono trattati da personale non coinvolto nella decisione e trasmessi al Comitato per le osservazioni opportune.

20 - Uso del marchio

L'uso del marchio è disciplinato da R-UM.
Il marchio dell'ente di accreditamento è precluso ai committenti delle ispezioni, con la sola eccezione dell'etichetta apposta all'oggetto ispezionato, secondo il RG-09 §7.5 e l'allegato B di R-UM.

21 - Foro competente

Per ogni controversia il foro competente è quello di Napoli. Previo specifico accordo scritto fra le parti può essere scelto un foro diverso.
Restano ferme le norme imperative sulla giurisdizione e sulla competenza, in particolare quelle applicabili ai contratti con le pubbliche amministrazioni.

22 - Variazioni legislative, normative e regolamentari

22.1 - Modifiche alle norme di riferimento

Qualora siano apportate modifiche alle norme o ai quadri di riferimento, GCERTI ITALY ne dà tempestiva comunicazione all'organizzazione, che ha facoltà di adeguarsi ai nuovi requisiti entro il termine indicato o di rinunciare all'incarico.
Per le norme in transizione si applica l'edizione indicata dalle disposizioni di transizione ACCREDIA vigenti. Se l'organizzazione decide di mantenere l'ispezione, GCERTI ITALY ne verifica la conformità alle nuove prescrizioni; le spese per le eventuali attività di verifica e per la riemissione dei documenti sono a carico dell'organizzazione.

22.2 - Modifiche a questo regolamento

Qualora le prescrizioni applicabili all'attività, contenute nelle norme o nei documenti dell'ente di accreditamento, subiscano variazioni, GCERTI ITALY aggiorna questo regolamento per recepire le nuove disposizioni.
GCERTI ITALY si riserva di apportare modifiche e integrazioni a questo regolamento senza il preventivo consenso dell'organizzazione, dandone comunicazione con informativa ai clienti oppure, quando le modifiche non comportino impatti significativi sull'attività svolta, mediante pubblicazione sul proprio sito.
Qualora le modifiche comportino impatti significativi — per esempio la variazione della frequenza o della durata delle valutazioni — GCERTI ITALY ne informa l'organizzazione formulando, ove necessario, una nuova offerta.
L'organizzazione ha facoltà di rinunciare nei trenta giorni successivi alla comunicazione.
I costi delle valutazioni derivanti dalle modifiche normative o regolamentari sono a carico dell'organizzazione.

23 - Condizioni contrattuali comuni

Le condizioni di questo capitolo sono comuni ai regolamenti delle altre attività di valutazione di GCERTI ITALY. Il foro competente è al capitolo 21, la ricusazione dell'ispettore al capitolo 9.1.1, la perdita dell'accreditamento al capitolo 4.9.

23.1 - Limiti dell'attività e responsabilità

L'esito favorevole di un'ispezione non costituisce attestazione né garanzia, da parte di GCERTI ITALY, del rispetto di tutti i requisiti cogenti gravanti sull'organizzazione né, in generale, della sua conformità legislativa; e non solleva i soggetti responsabili dell'opera dalle rispettive responsabilità di legge e di contratto.
L'organizzazione è e rimane l'unica responsabile, verso sé stessa e verso terzi, del corretto svolgimento delle proprie attività e della loro conformità alle normative applicabili, e si impegna a tenere indenne GCERTI ITALY e i suoi dipendenti, ausiliari e collaboratori da qualsiasi reclamo, azione o pretesa di terzi connessa all'esecuzione delle attività svolte in base a questo regolamento.
Salvo i casi di dolo o colpa grave, la responsabilità di GCERTI ITALY per qualsiasi danno derivante dall'esecuzione o dall'inadempimento, totale o parziale, delle proprie obbligazioni contrattuali è limitata a un ammontare massimo pari a tre volte il compenso dovuto per l'attività di ispezione svolta al momento dell'errore o dell'omissione che ha cagionato il danno; ed è escluso il risarcimento del lucro cessante. Ogni reclamo o richiesta di risarcimento deve essere avanzata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dall'evento che vi ha dato luogo.

23.2 - Durata del contratto e facoltà di recesso

Il contratto entra in vigore ed è vincolante a tutti gli effetti di legge quando l'organizzazione abbia accettato per iscritto l'offerta di GCERTI ITALY entro il relativo termine di validità e GCERTI ITALY abbia confermato per iscritto l'ordine.
Ciascuna parte ha facoltà di recedere in qualunque momento, comunicando il recesso a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità valida agli effetti di legge. Chi recede è tenuto al saldo di tutti gli importi fatturati e degli importi relativi alle attività già svolte alla data di comunicazione del recesso. Il recesso non fa venir meno la validità dei rapporti di ispezione già emessi.

23.3 - Annullamento o posticipo di un sopralluogo

I sopralluoghi sono preannunciati con congruo preavviso. Qualora l'organizzazione ne richieda lo spostamento o l'annullamento nei dieci giorni lavorativi antecedenti la data pianificata, GCERTI ITALY si riserva la facoltà di addebitare gli oneri derivanti, secondo le tariffe in vigore.

23.4 - Forza maggiore

Nessuna delle parti risponde del ritardo o della mancata esecuzione delle proprie obbligazioni dovuti a cause di forza maggiore, quali eventi naturali eccezionali, provvedimenti dell'autorità, indisponibilità prolungata delle infrastrutture o altri fatti non imputabili e non superabili con l'ordinaria diligenza. La parte che vi si trovi ne dà comunicazione tempestiva all'altra e le attività sono riprogrammate, senza oneri aggiuntivi, appena la causa sia cessata.